

L'UTILIZZO DEL VIDEOTERMINALE E DEL PERSONAL COMPUTER ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

DOTT. ANTONIO ANGRISANI
Associazione Bancaria Italiana

Ringrazio innanzi tutto l'A.I.PRO.S. per la possibilità fornitami per questo intervento e porto i saluti dell'A.B.I. e l'apprezzamento per l'organizzazione queste giornate.

Cercherò di non prendere più tempo del necessario, però mi corre l'obbligo di precisare alcune cose. La sicurezza non è un ramo; la sicurezza e salute dei lavoratori è un complesso di questioni, e se vogliamo stare all'immagine utilizzata, è un albero, se non una foresta ormai, visto che le leggi esistono da tempo. Non si comincia, infatti, con la 626/94; le problematiche di sicurezza e salute cominciano dall'avvento della società industriale e, più di recente, almeno dal 1955, ma anche da prima, visto che la nostra stessa Costituzione ne poneva già i principi fondamentali.

Non sono qui per fare una ricostruzione storica; sono qui per testimoniare come l'A.B.I. sia fortemente impegnata su queste tematiche, in una chiave che vuol essere quella di ricerca di soluzioni serie ed attendibili di attuazione della normativa, nella consapevolezza che la trascuratezza o la non adeguata considerazione di queste problematiche esponga le aziende a sanzioni penali.

Le problematiche di *security* non mi sono ignote; la *security* è certamente una materia molto importante. Non è il caso di stabilire priorità, evidentemente, poiché tutti i problemi hanno la loro dignità e meritano piena ed attenta considerazione, ma *security* e *safety* sempre più sono connesse. Lo abbiamo visto per le uscite di emergenza, lo vediamo anche per la rapina, perché sapete che ci sono pronunciamenti in giurisprudenza, ed anche orientamenti in più di una Prefettura, che ricomprendono il rischio rapina tra gli eventi della 626 e questa non è una valutazione dell'ABI, tutt'altro. E' il pensiero di alcuni magistrati e non, ed il rischio connesso alla *security* è un rischio che nel momento in cui diventa penalisticamente rilevante lo diventa proprio in quanto attiene a beni della vita che sono tutelati da norme penali. A titolo puramente personale non mi auguro di vedere attratta la problematica delle rapine nella *safety*, perché la quantificazione del rischio rapina, e la sua valutazione secondo l'articolo 4 del 626, diventa estremamente complessa. Questo solo per dire come in realtà i due terreni sono sempre più contigui e comportano delle connessioni evidenti.

Oggi, in questa sede, si parla di videoterminali, un argomento fra i più attuali. La materia dei videoterminali è una materia che ha conosciuto un'ultima regolamentazione non per decreto ma per legge. Non è infatti un decreto attuativo quello che ha modificato la normativa dei videoterminali, è una legge, la legge 422 del 2000, con l'articolo 21. La modifica per legge del titolo sesto, in parte, del Dlg. 626/94 è avvenuta con la tecnica della novellazione.

Significa, in termini più correnti, che le norme che hanno modificato il 626 adesso ne fanno parte integralmente, come se fossero state emanate con il 626. In pratica, sostituiscono le corrispondenti disposizioni e chi ha approfondito questa tematica avrà visto che, nella legge promulgata, l'articolo 21 è stato scritto in modo estremamente discutibile dal punto di vista della tecnica giuridica, non soltanto perché le espressioni usate danno luogo ad interpretazioni contraddittorie, e per stessa ammissione di più di un magistrato persino erronee sul piano del lessico.

Ricordo, per tutte, un'espressione che fa riferimento al lavoratore che "utilizza videoterminali": la nozione precedente utilizzava un'espressione al singolare, e non è un problema di sfumatura, è un problema di sostanza, perché si dà il caso che il legislatore abbia dato una nozione di cosa è videoterminale e di cosa è attrezzatura di chi opera al videoterminale. Quindi, l'utilizzo del plurale in riferimento al lavoratore addetto può creare quanto meno dei dubbi.

Potrei continuare col discorso sui posti di lavoro. L'aver disposto che l'obbligo di adeguamento strutturale dei posti di lavoro vige solo laddove sia seduto un videoterminale è questione che non può dimenticare il pronunciamento della Corte di Giustizia di Lussemburgo (e non cito un parere A.B.I., bensì quanto è nelle norme e nei pronunciamenti ufficiali). La Corte di Giustizia di Lussemburgo, pronunciandosi sull'ordinanza di remissione del Consigliere Guariniello, nel respingere i tre famosi capi per i quali fu invocato il suo pronunciamento, nell'ultimo capo di decisione, quello attinente ai posti di lavoro e proprio su questa questione (se dovessero o non dovessero comunque rispettare i requisiti di buona tecnica a prescindere se ci fosse un videoterminale) ha detto chiaramente che l'obbligo sussisteva comunque. E per fare un paragone, non contenuto nella sentenza ma che dà l'idea, come dire: se costruisco un'automobile la devo fare a norma solo se poi ci sale materialmente una persona per guidarla.

La Corte di Giustizia di Lussemburgo non ha ragionato così: tu l'automobile proprio perché ha la funzione di circolare la fai comunque a norma, poi se la guidano, non la guidano o la tengono ferma non conta.

E quello che ci salva forse, e questo è il messaggio in positivo, è la buona fede che potremmo sostenere in questo caso, cioè l'azienda, dal punto di vista penalistico per la definizione del momento soggettivo del reato, e come è avvenuto in altre fattispecie, a mio avviso può ben ancorarsi al principio di *buona fede* nel dire che comunque ha rispettato una normativa nazionale. Il problema, comunque, si pone.

E quindi questo per dire che cosa, che noi ci siamo trovati di fronte a questo tipo di disposizioni normative, e le abbiamo criticate per costruirne di più chiare, abbiamo chiesto anche che nel decreto correttivo fosse corretta un'altra svista, e questa l'avevano segnalata vari magistrati, non ultimo lo stesso Guariniello: manca un diritto transitorio.

In ogni caso, quando si modifica così pesantemente una normativa come quella sui videoterminali e si passa da un parametro a un altro, appare indispensabile prevedere un periodo di diritto transitorio per adeguamento. Il caos che è derivato nell'immediato è dovuto anche a questo: alla mancata previsione di un tempo adeguato per l'attuazione di queste disposizioni, che comunque prevedono l'obbligo di effettuare un check in azienda, per rivedere le valutazioni precedenti. L'altra grave carenza, ovviamente, risiede nell'assenza di istruzioni, tanto più necessarie proprio per l'assenza di disposizioni di diritto transitorio.

Il Ministero ha emanato due circolari che, tuttavia, lasciano il tempo che trovano e sono fondate su una tautologia: la valutazione dei rischi si fa considerando tutti quei rischi che sono specifici dell'attività videoterminale. Bellissimo, molto utile, è un bel modo di procedere questo!

In A.B.I., sulla materia, abbiamo lavorato tantissimo e anche grazie alle aziende che attivamente siedono nella nostra Commissione, è stato possibile pervenire alla verifica di certe metodiche riportate nella nostra famosa circolare, della quale mi assumo gran parte della responsabilità, che è stata prodotta, trattandosi di una materia estremamente seria e complessa, dopo la effettuazione di indagini su migliaia di casi.

Nella precisazione delle metodiche non abbiamo ignorato nulla di ciò che esiste sul terreno: sappiamo benissimo di ciò che la magistratura va pensando (la rilevazione va fatta posto di lavoro per posto di lavoro, sostiene qualche magistrato; adempimento impossibile, per realtà largamente complesse e ramificate, quali quelle bancarie ed assicurative).

Noi abbiamo migliaia e migliaia di terminali video sul territorio nazionale nei posti di lavoro e procedere dal 5 febbraio e pretendere che sia tutto a norma nel giro di 15 giorni o un mese è pura follia pensarlo. Veramente varrebbe il caso di invocare il principio penalistico “nemo ad impossibilia tenetur” perché è un adempimento impossibile da attuare posto per posto e tenendo presente che dovrebbe essere ripetuto tutte le volte che avviene un cambiamento anche minimo nelle modalità di lavoro.

Quindi, ci siamo mossi in quest’ottica, il messaggio che abbiamo dato, non voglio bruciare assolutamente il terreno ai relatori, è proprio questo.

Se leggete con attenzione la circolare, vi abbiamo detto una cosa apparentemente molto semplice: laddove è possibile la valutazione va fatta posto per posto; laddove questo non sia possibile, possibilità che va intesa in termini giuridici, è chiaro che non possiamo che adottare altre metodiche.

Abbiamo effettuato una ricognizione che, ad esito delle sperimentazione e delle ricerche effettuate, ha condotto all’individuazione di tre metodiche principali: la prima è chiamata del “work sampling”, la seconda è fondata sulla media dei tempi delle operazioni con dei correttivi e la terza delle osservazioni continuative sostanzialmente, che è forse quella più “onerosa” da punto di vista del personale da adibire per questo tipo di verifica.

Ma non le abbiamo tirate fuori dal cilindro, inventandocene la notte, ci siamo arrivati ragionando su metodiche già sperimentate ad altri fini.

La metodica del “work sampling” applica norme UNI e principi già noti nel campo industriale dagli anni ’50 e allora abbiamo cercato di capire se potevano essere utilizzati anche a questi fini. E’ chiaro che a priori non è detto che uno strumento statistico di indagine sia automaticamente esportabile in un contesto di questo tipo che ha a che fare con l’elemento umano, con delle condotte, con dei comportamenti estremamente variabili nella loro natura.

Questo è quindi il senso del lavoro che si è svolto: abbiamo constatato che i criteri di approssimazione e i correttivi contenuti nelle norme UNI consentivano di pervenire a valutazioni anche se molto estese.

D’altro canto, il messaggio che abbiamo riportato nella circolare non è stato certamente apodittico: non abbiamo infatti affermato che “sono quindici ore”, abbiamo riferito i risultati di una sperimentazione A.B.I., di una verifica condotta anche con altre metodiche e che sostanzialmente i risultati coincidevano.

Vorrei però dire anche che le altre due metodiche hanno pari dignità, ma sono un po’ più approssimative nella misura in cui voi sapete, e faccio solo un esempio. Il tempo di un’operazione bancaria può variare moltissimo da soggetto a soggetto e dunque impone dei correttivi. Affermare che si effettuano 150 o 250 operazioni allo sportello può voler dire tutto o quasi niente, nel senso che poi si tratta di analizzare, per questo complesso di operazioni, quanto tempo vi è stato effettivamente destinato e di questo tempo quanto al videoterminale, inteso per come lo intende il legislatore. Non come posto di lavoro perché, anche a questo stiamo assistendo, il videoterminale non è tutta la scrivania, non è il telefono, non è il dialogo con il cliente, ma sappiamo tutti che ci sono delle ASL che ritengono che nel tempo di adibizione ai videoterminali rientri anche il dialogo con il cliente. Mi sapete dire che cosa c’entra, e dove sia previsto questo nella legge? In un caso (anche se non faccio

il nome della ASL interessata), anche il tempo di lettura di un documento cartaceo “doveva” essere considerato adibizione al videoterminale.

Noi abbiamo proceduto nel rispetto della legge, dandovi attuazione pur nel convincimento che la legge presenta molte critiche nella sua stesura.

Se avessimo dovuto attendere le indicazioni ministeriali, a quest’ora non avremmo fatto un bel niente. Siamo dell’idea, per quel che dicevo prima, di non condurre le aziende ad un contenzioso, ma di evitarlo il più possibile, ma al tempo stesso ci rendiamo conto che la nostra rilevazione è attendibile, è seria e non deve essere considerata di parte, in quanto fondata su parametri oggettivi. Sia chiaro, l’interesse di chi vi parla, e dell’Associazione, non è mai quello di dare valutazioni che vadano a provocare la sensibilità dei lavoratori, non si opera assolutamente in quest’ottica, anzi. Per noi la condivisione con l’opinione dei lavoratori è un valore, non è un elemento di cui non tenere conto, ma sappiamo che la condivisione a raggiera di tutti gli attori che entrano in gioco, le ASL, la magistratura, le autorità amministrative in genere, i lavoratori, intanto può aversi in quanto questo modo di procedere sia scientifico, uso quest’espressione che non vuole essere eccessiva perché di questo si tratta.

Non voglio rubare tempo agli altri relatori, ma

Vorrei entrare più nel dettaglio delle singole metodiche, ma non voglio togliere tempo agli altri relatori. Mi limito a precisare che tratteremo più diffusamente dell’argomento in un seminario che abbiamo organizzato per il 15 e 16 novembre a Milano.

Vi ringrazio per l’ospitalità.